



GIAN PAOLO CALIFANO

La Rivista *on line open access* www.ildirittoprocessualecivileitalianoecomparato.it

L'a. traccia la ancor breve esperienza della Rivista DPCleC e svolge qualche considerazione sul nuovo Regolamento Anvur delle Riviste scientifiche e di fascia A.

The a. traces the still brief experience of the DPCleC journal and makes some considerations on the new ANVUR Regulation for scientific and class A journals

Cari tutti, nel ringraziarVi ancora una volta per l'organizzazione e l'ampia partecipazione a questo Convegno, mi accorgo che abbiamo notevolmente sfiorato i tempi previsti per la sua conclusione e che molti sono in ansia per treni e aerei che devono riportarli a casa.

Sicché, anche approfittando di ciò che sulla Rivista ha già detto Ferruccio Auletta, evito ripetizioni e mi limito a ricordare che tutto nacque dal comune intento di cari amici (Ferruccio, Giuseppe della Pietra, Fabio Santangeli, Nicola Rascio, Salvatore Boccagna, Renato Nazzini, ecc.) di immaginare una Rivista che (nelle originarie intenzioni), con le nuove tecnologie e aperta a chiunque gratuitamente, per reggersi i costi della stessa, su quello che è stato definito "mecenatismo privato", si proponesse: a) di avvicinare i giovani agli studi di diritto processuale, in ogni ssd, e, b) di interloquire con la magistratura e l'avvocatura, sul presupposto che molti dei nostri scritti risultano forse un po' troppo "autoreferenziali", con la conseguente carenza di dibattito tra Giuristi impegnati in professioni e ruoli diversi da quelli universitari.

Ciò detto, comincio col confessare un apparente paradosso: sono qui a rappresentare, appunto, una Rivista on line, mentre, contestualmente amo il cartaceo. Pur godendo, come ognuno di noi, dell'accesso gratuito alle risorse bibliotecarie dell'Ateneo, con immediato accesso a tutte le più prestigiose Riviste giuridiche, resto ad esempio abbonato personalmente ad alcune di esse (per tutte, ma non soltanto: la Rivista di Diritto processuale); e ancora compro ogni anno il Repertorio del Foro italiano in cartaceo. E ciò perché, mentre la ricerca on line finisce con l'essere molto selettiva, sfogliare un fascicolo cartaceo o compiere una ricerca giurisprudenziale sul Foro it. Rep. consente di al contempo "scoprire" molti contributi e novità che, altrimenti, facilmente sfuggirebbero alla mia attenzione.

È però innegabile che una Rivista on line open access consente, non solo immediati interventi anche "a prima lettura" sulle riforme che, direi quasi quotidianamente (sic!) il legislatore ci propone, ma anche di proporre saggi che, per ovvie ragioni, non hanno i limiti di spazio tipici del cartaceo. Saggi, quindi, anche al limite di piccole monografie. Ciò che, in tempi nei quali troppo ad ogni livello ci si informa velocemente ma superficialmente, per quanto estratto dai motori di ricerca più importanti, su siti meramente "informativi", credo costituisca indubbiamente un passo importante verso più serio approfondimento dei temi cui di volta in volta si è interessati.

Concludo con quale breve osservazione sul nuovo Regolamento per la classificazione delle Riviste, da poco approvato con Delibera del Direttivo dell'ANVUR (n. 306 del 21/12/2023). E lo faccio per ciò che mi ha destato qualche perplessità nel leggere il Regolamento medesimo (se ben l'ho ben capito). Tralascio, quindi, quanto in tema già ampiamente ricordato dall'amico e collega Dalfino.

Orbene, l'art. 11, secondo comma del predetto nuovo Regolamento stabilisce che «Ai fini dell'inclusione di una Rivista negli elenchi delle Riviste scientifiche e delle Riviste di classe A è necessario che gli organi editoriali siano composti da studiosi provenienti da Università ed Enti o Istituti di ricerca o da studiosi ed esperti provenienti da Istituzioni pubbliche e Enti privati di comprovata qualificazione e prestigio, sia italiani che esteri». La norma non mi sembra chiara. Coinvolgere taluno negli organi editoriali di una Rivista significa stimolarne l'impegno e auspicabilmente acquisirne contributi: ammessi a tali organi i docenti universitari (di qualsiasi ruolo), mi chiedo se, tanto più per una Rivista che vuol proporsi come luogo di confronto tra università, magistratura e avvocatura, sia possibile cooptare un bravo avvocato o un bravo magistrato afferente ad un ufficio giudiziario di merito (do per scontato che, alla luce della norma, possano partecipare agli organi editoriali magistrati del Consiglio di Stato e anche della Corte di cassazione).

Ancora, il medesimo art. 11, terzo comma, penultimo capoverso, prevede che «gli organi editoriali con compiti decisionali rispetto alla pubblicazione, considerati globalmente» non possano «prevedere più del 20% di componenti accademici in quiescenza (col limite massimo innalzato al 40% «in casi eccezionali e con adeguate motivazioni, su proposta del GdL e con deliberazione del Consiglio Direttivo». Ad avercene Maestri in quiescenza che vogliano ancora dedicarsi a compiti direttivi (e di ricerca) nelle riviste scientifiche! Perché limitarne il numero? In fine: l'art. 16, primo comma, lettera b) primo capoverso, stabilisce che «ai fini dell'attribuzione della classe A, è necessario che la rivista sia sede del dibattito nazionale e internazionale rispetto al Settore concorsuale di classificazione, presentando obiettivi ed ambiti scientifici, disciplinari e interdisciplinari ad esso pienamente pertinenti; *la diffusione è inoltre comprovata dalla numerosità degli autori appartenenti alla comunità scientifica di riferimento, che devono essere in maggioranza studiosi strutturati presso università o Enti e Istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero dotati di ampio e documentato prestigio nella comunità scientifica nazionale*». Anche qui mi chiedo perché mai un magari “stanco” contributo di un docente universitario debba essere considerato capace di stimolare importante dibattito scientifico più di un bel saggio scritto da giovane studioso esordiente.

Qui mi fermo, anche perché trovo invece assai giustificate le ulteriori norme del Regolamento. Sulle tre che ho invece segnalato, e, ripeto, ammesso che io le abbia ben interpretate, mi permetterei, con la modestia che mi è consueta, di proporre nuova riflessione o, almeno, un chiarimento.

Concludo ringraziando ancora una volta tutti voi e i tanti cari Amici e Colleghi che hanno voluto impegnare uno o due giorni di viaggio e soggiorno a Napoli, per regalarci i propri interventi. Segno, peraltro, nell'armonia che ancora sopravvive del nostro settore scientifico disciplinare, in un ambiente, quello universitario, oggi troppo "concorrenziale" per molteplici versi e motivi.

Gian Paolo Califano
Ordinario dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

Contributo pubblicato d'ordine del Direttore responsabile di DPCleC, ai sensi dell'art. 13, comma terzo, ultimo periodo, del Regolamento Anvur per la classificazione delle Riviste approvato con Delibera del Direttivo n. 306 del 21.12.23, in quanto relazione a convegno e destinato alla pubblicazione nello speciale Atti del Convegno su "La comunicazione scientifica e didattica del Diritto processuale: ricerca, informazione e insegnamento", tenutosi a Napoli, presso l'Università degli studi Federico II, il 26 gennaio 2024.